

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno IV

Mogadiscio, 19 febbraio 1960

Suppl. N. 5 al N. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. **L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1960, n. 10 rep.: *Investimenti esteri in Somalia.* 253

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

LEGGE 18 febbraio 1960, n. 10 rep.

Investimenti esteri in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di investimento estero

Le persone fisiche e giuridiche straniere nonchè i cittadini somali residenti all'estero i quali intendano effettuare trasferimenti in Somalia in valuta estera, dopo l'entrata in vigore della presente legge e avvalendosi delle disposizioni della stessa, devono darne preventiva comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione, fornendo gli elementi idonei a stabilire se gli investimenti stessi siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive oppure all'ampliamento, rinnovamento, riattivazione o trasformazione di imprese già esistenti.

Gli investimenti di cui sopra possono essere effettuati anche mediante apporti di macchinari, attrezzi, pezzi di ricambio, impianti, materiali da costruzione ed ogni altro rifornimento da impiegarsi nell'impianto o sviluppo dell'impresa, sempre che non siano prodotti in Somalia; le importazioni di che trattasi sono soggette alle disposizioni di cui al successivo art. 13. Il valore di tali investimenti è determinato in misura pari al valore accertato dalla dogana per il materiale importato.

Sono considerati investimenti esteri, ai fini del presente articolo, anche i trasferimenti di diritti di sfruttamento di brevetti, di marchi di fabbrica e di licenze occorrenti al progetto di investimento. Il valore di tali trasferimenti viene determinato dal Comitato per gli investimenti esteri.

Art. 2.

Costituzione e composizione del Comitato per gli investimenti esteri.

Non appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo, la Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione — provvede a sottoporre la richiesta al Comitato per gli investimenti esteri (C.I.E.).

Tale Comitato è composto:

- a) — dal Primo Ministro, che lo presiede;
- b) — dai Ministri per le Finanze, l'Industria e Commercio, i Lavori Pubblici e Comunicazioni e l'Agricoltura e Zootecnia;
- c) — dal Capo Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio;
- d) — dal Presidente e dal Direttore Generale della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia;
- e) — da sei esperti, designati dal Consiglio dei Ministri;
- f) — da tre rappresentanti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, designati dalla Camera stessa.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Primo Ministro e previa, per i membri di cui alle lettere e) e f), le previste designazioni, e durano in carica due anni. Con le stesse norme si provvede alla loro sostituzione qualora per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto al voto, esperti o tecnici di speciale competenza.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Capo Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in caso di assenza o impedimento del Primo Ministro è presieduto da un Ministro, secondo l'ordine di precedenza tra i vari Ministeri fissato dall'ordinamento del Governo della Somalia.

Art. 3.

Compiti del Comitato per gli investimenti esteri.

Il Comitato per gli investimenti esteri ha i seguenti compiti:

- 1) determinare se una richiesta di investimento ha i requisiti di produttività di cui al successivo articolo 4;
- 2) richiedere all'organo competente se la richiesta di investimento rientri o meno nei piani di sviluppo economico della Somalia;
- 3) autorizzare la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia ad accettare la cessione della valuta, quando questa non rientri tra le valute liberamente negoziabili in base alle norme vigenti;
- 4) registrare i capitali esteri nella valuta originaria, se importati in contanti, o nella valuta originaria in cui sono stilati i documenti presentati negli altri casi;

- 5) autorizzare e valutare ai fini della registrazione, in base ai documenti presentati, ai prezzi internazionali e al parere di esperti, i brevetti e gli altri diritti trasferiti dall'estero;
- 6) registrare i capitali esteri già esistenti in Somalia, giusta quanto previsto al successivo art. 6, determinandone l'ammontare e la valuta originaria ai fini e agli effetti dell'applicazione della presente legge.
- 7) registrare, in aumento al capitale base, i reinvestimenti di utili comunicati ai sensi dell'art. 8 e deliberare in merito alle autorizzazioni richieste dall'articolo medesimo;
- 8) registrare le imprese che abbiano, a seguito degli apporti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, almeno il 51 per cento di capitale estero registrato;
- 9) deliberare in merito alle divergenze che eventualmente dovessero insorgere tra l'investitore e il Ministro per l'Industria Commercio circa i trasferimenti di capitali e di profitti di cui ai successivi articoli 7 e 12;
- 10) facilitare la concessione di visti di residenza agli uomini di affari, agli esperti, ai tecnici e ai lavoratori stranieri secondo le norme del successivo art. 17;
- 11) autorizzare il trasferimento all'estero delle quote di stipendi, salari e gratifiche oltre la misura minima prevista dal successivo articolo 17;
- 12) controllare l'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e l'emissione di obbligazioni di cui al successivo art. 10;
- 13) autorizzare la stipulazione di prestiti esteri ai sensi e agli effetti di cui al successivo art. 11;
- 14) seguire l'andamento degli investimenti esteri e riferirne periodicamente al Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico formulando le osservazioni e le proposte del caso;
- 15) attuare un servizio di consulenza tecnica nei confronti di coloro che intendono trasferire capitali in Somalia, fornendo le necessarie informazioni circa la legislazione e le misure amministrative somale, nonché le notizie di carattere economico e statistico richieste;
- 16) adempiere agli incarichi ad esso eventualmente demandati in materia di investimenti esteri in Somalia e formulare proposte per l'incremento e lo sviluppo dei medesimi;

Art. 4.

Definizione di impresa produttiva.

Ai sensi ed agli effetti della presente legge sono considerate imprese produttive quelle aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, come le imprese che, per l'esercizio della loro attività, richiedono opere di bonifica, irrigazione e di miglicramento fondiario, l'im-

pianto di stabilimenti, cantieri, generatori e linee di trasporti di energia, escavazione di pozzi, acquedotti, bacini e gallerie, la costruzione di strade, di ponti, e di edifici, anche ad uso alberghiero, la costruzione e l'impiego di natanti ed aeromobili.

Sono, altresì, considerate imprese produttive di servizi quelle che svolgono una attività in prospezioni, controlli, analisi, ricerche e perforazioni connesse con ricerche petrolifere o minerarie eseguite da ditte estere contrattiste per conto di società che abbiano con la Somalia convenzioni di cui al successivo art. 20.

Art. 5.

Procedura e termini per la registrazione.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta di investimento di capitale estero, l'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio comunica al richiedente la decisione adottata dal Comitato per gli investimenti esteri.

Trascorso il termine di sessanta giorni, il richiedente può, per raccomandata con ricevuta di ritorno, sollecitare tale risposta. Qualora questa non gli pervenga trenta giorni dopo la data di ricezione della raccomandata stessa, l'investimento si intende produttivo e dichiarato rientrante nei piani di sviluppo economico della Somalia e l'investitore è automaticamente ammesso ai benefici di cui alla presente legge.

L'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio, accertato a richiesta dell'interessato che l'investimento ha portato alla creazione, ampliamento, rinnovamento, trasformazione o riattivazione della prevista impresa, ne dà conforme dichiarazione all'investitore entro 90 giorni dalla data della predetta richiesta di accertamento. Tale dichiarazione comporta la registrazione dell'investimento e costituisce la data di decorrenza dei diritti ed obblighi derivanti dalla presente legge.

Art. 6

Modalità di estensione agli investimenti esteri già esistenti

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i cittadini stranieri o somali residenti all'estero che abbiano già effettuati investimenti di capitali in Somalia possono richiedere al Comitato per gli investimenti esteri la registrazione degli investimenti stessi.

Il Comitato autorizza la registrazione determinando l'ammontare del capitale estero investito nell'impresa in relazione ad una stima del patrimonio complessivo dell'impresa, da farsi sulla base degli elementi forniti dall'interessato e della dichiarazione dallo stesso effettuata nell'anno in corso ai fini dell'accertamento dell'imposta sui redditi di cui alla legge 16 novembre 1957, n. 15. Il valore del capitale estero investito viene considerato pari all'ammontare del patrimonio così va-

lutaio. La valuta originaria è determinata dal Comitato in relazione alla nazionalità dell'impresa o del titolare, ovvero alla documentazione presentata dall'interessato.

In questa ipotesi il Comitato è tenuto a prendere la sua decisione entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda e la data di comunicazione della decisione stessa costituisce, a tutti gli effetti, data della registrazione.

Trascorso detto termine di centottanta giorni il richiedente può, per raccomandata con ricevuta di ritorno, sollecitare tale risposta. qualora questa non gli pervenga trenta giorni dopo la data di ricezione della raccomandata stessa, l'investimento s'intende registrato come produttivo e l'investitore è automaticamente ammesso ai benefici di cui alla presente legge.

Nella comunicazione all'investitore di cui al terzo comma del presente articolo deve essere, altresì, precisato se l'investimento è stato ritenuto produttivo, ai sensi della definizione di cui al precedente articolo 4, e ammesso ai relativi benefici, ovvero non produttivo e regolato come gli investimenti disciplinati dal successivo articolo 12.

A partire dalla data di registrazione, l'investimento estero gode i benefici previsti dalla presente legge, ad eccezione delle esenzioni doganali e fiscali di cui al successivo art. 13.

Art. 7.

Trasferimento degli utili e del capitale.

Gli utili, le rendite, gli interessi e i frutti, per gli investimenti in beni immobili o in mutui, nonché i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari e in obbligazioni acquistati o sottoscritti in Somalia relativi ad investimenti registrati come produttivi e rientranti nei piani di sviluppo economico della Somalia, inclusi gli investimenti registrati come produttivi ai sensi del precedente art. 6, possono essere liberamente trasferiti all'estero sino alla misura del 15 per cento del capitale investito.

Nel caso che i profitti ottenuti in qualsiasi anno siano inferiori al 15 per cento è consentito un cumulo della quota non utilizzata ai fini del trasferimento limitatamente ai tre anni seguenti, trascorsi i quali l'investitore non ha più diritto al successivo trasferimento della quota non utilizzata.

I capitali relativi agli investimenti predetti, derivanti da eventuali successivi realizzi, possono essere liberamente trasferiti all'estero dopo cinque anni dalla data di registrazione, salvo decisione motivata del Comitato per gli investimenti esteri che può ridurre tale periodo a non meno di 3 anni. Il trasferimento stesso ha luogo nella valuta origina-

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento in base al presente articolo può essere effettuato secondo le modalità previste da eventuali disposizioni valutarie più favorevoli vigenti al momento in cui ha luogo il trasferimento stesso.

Art. 8.

Reinvestimento degli utili

Il reinvestimento di parte o di tutti gli utili derivanti da un'impresa registrata e trasferibile all'estero ai sensi dell'art. 7 nella impresa stessa o in altra impresa registrata, deve essere comunicato al Comitato per gli investimenti esteri il quale, una volta accertata la validità della documentazione, provvede a registrarne l'ammontare in aggiunta al capitale originariamente investito e registrato e, a partire da quel momento, i benefici derivanti dalla presente legge vengono calcolati sul capitale base più le quote di utili reinvestite e registrate.

I reinvestimenti di cui al comma precedente prescindono da qualsiasi preventiva autorizzazione, a meno che non vengano complessivamente a superare il capitale base registrato per la singola impresa.

Art. 9

Cessioni e alienazioni di investimenti esteri

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'investitore originario ceda, in tutto o in parte, le attività acquisite in Somalia ad altra persona fisica o giuridica straniera o a cittadino somalo residente all'estero.

La cessione stessa deve essere comunicata dal cessionario entro quindici giorni, alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione, al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria e Commercio. Trascorso tale termine il cessionario decade dai benefici di cui alla presente legge.

In caso di cessione parziale o totale a favore di cittadini somali residenti in Somalia, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione entro quindici giorni alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione, al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria e Commercio e da tale data cessa il godimento dei benefici previsti dalla presente legge relativamente alla quota ceduta.

La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dai documenti comprovanti il realizzo effettuato.

Art. 10

Limiti e procedura per l'indebitamento interno.

Le imprese registrate ai sensi della presente legge possono avere la forma di società o ditte estere, oppure di società o ditte somale.

Dette imprese possono contrarre in Somalia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

- a) — quando si tratti di imprese costituite in forma di filiale di società o ditte estere o di società somale senza partecipazione di cittadini somali residenti in Somalia, il totale dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale complessivo introdotto in Somalia;
- b) — quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società somale con la partecipazione anche di somali residenti in Somalia con apporto in misura non inferiore al 30 per cento e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale sino ad un massimo del 100 per cento.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società somale per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano a debiti e alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti od emessi dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese somale o straniere operanti in Somalia, possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per le Finanze, sentito il parere vincolante del Comitato per gli Investimenti Esteri.

I debiti contratti sul mercato somalo dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in esse comprese l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

Le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e la emissione di obbligazioni previste del presente articolo, devono essere comunicate, all'atto dell'operazione, al Ministero delle Finanze.

Ai fini dell'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di che trattasi, quando gli investimenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo, siano effettuati in imprese aventi la forma di società somale con la partecipazione di cittadini somali residenti in Somalia l'investitore deve fornire al Ministero delle Finanze gli elementi necessari per stabilire il rapporto tra capitale straniero e quello complessivo della società.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 7, salva, in suo luogo, l'applicazione dei minori benefici previsti dal successivo articolo 12.

Art. 11.

Limiti e procedura per l'indebitamento esterno.

Ogni persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, somala o straniera, esercitante la propria attività in Somalia, che intenda contrarre prestiti all'estero sotto qualunque forma e per qualunque durata, deve presentare richiesta di autorizzazione al Comitato per gli investimenti esteri per il tramite dell'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio, corredando la domanda con documenti dai quali risulti la causale del prestito, le condizioni preliminarmente convenute e tutti gli altri elementi di giudizio.

L'autorizzazione di cui sopra non è necessaria per le operazioni ordinarie di sconti di effetti commerciali, di apertura di credito bancario, di concessione di dilazione di pagamento per acquisti di merce, sempre che queste operazioni debbano estinguersi, senza ulteriori rinnovazioni o proroghe, in un termine inferiore a dodici mesi.

Sulle domande di autorizzazione a contrarre prestiti all'estero decide in via definitiva il Comitato per gli investimenti esteri.

Possono essere autorizzati solamente i prestiti che siano destinati a scopi produttivi di interesse generale, ossia che mirino a migliorare l'occupazione, aumentare le esportazioni o sviluppare la produzione in Somalia di merci che in mancanza sarebbero importate dall'estero.

Il Comitato, nel concedere le autorizzazioni, può disporre anche le opportune cautele perchè l'afflusso dei capitali esteri provenienti dai prestiti non turbi il mercato monetario e può, in accordo con le competenti autorità, far provvedere ai necessari controlli per accertare che detti capitali siano effettivamente ed esclusivamente destinati agli scopi per i quali i prestiti siano stati autorizzati.

Art. 12.

Registrazione di investimenti non produttivi o non rientranti nei piani di sviluppo economico della Somalia.

Qualora il Comitato per gli investimenti esteri, pur registrando il trasferimento, ritenga che gli investimenti di capitali esteri introdotti in Somalia ovvero gli investimenti previsti dall'art. 6 non siano produttivi nel senso di cui al precedente articolo 4, oppure che non rientrino nei piani di sviluppo economico, gli utili, le rendite, gli interessi ed i frutti degli investimenti in beni immobili o in mutui, nonché i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari o in obbligazioni acquistati o sottoscritti in Somalia, possono essere trasferiti all'estero sino alla misura del 10 per cento del capitale investito.

Il trasferimento all'estero dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può aver luogo prima dei sette anni dalla data della registrazione e il trasferimento stesso si svolge, secondo le decisioni del

Comitato per gli investimenti esteri, entro il termine massimo dei tre anni successivi e nella valuta originaria.

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento in base al presente articolo può essere effettuato secondo le modalità previste da eventuali disposizioni valutarie più favorevoli vigenti al momento in cui ha luogo il trasferimento stesso.

Salvo le limitazioni di cui ai precedenti commi, tali investimenti, ove registrati, godono di tutti i benefici previsti dalla presente legge ad eccezione delle particolari esenzioni doganali e fiscali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

Privilegi doganali e fiscali.

Le norme fiscali relative all'ordinamento doganale e alle imposte dirette e relativa addizionale municipale vigenti al momento della registrazione dei capitali rappresentativi degli investimenti di cui alla presente legge, sono mantenute nei confronti degli investimenti stessi per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione, salva l'applicazione di norme fiscali più favorevoli.

Art. 14.

Facilitazioni fiscali per la costituzione, fusione, ecc.

di società e per gli aumenti di capitale.

Per la durata di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle aliquote di imposta di registro ed ipotecaria, ridotte alla metà e sino ad un massimo, rispettivamente, di sommi 500 e sommi 1000, i seguenti atti:

a) — atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriale, agricola, edilizia e di trasporto;

b) — atti concernenti fusioni, concentrazioni od aumenti di capitali comunque attuati da società esercenti le attività previste al paragrafo a);

c) — atti concernenti l'emissione e l'estinzione di obbligazioni emesse dalle società esercenti le attività previste al paragrafo a), come pure atti connessi alle istituzioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche a garanzia sia delle obbligazioni medesime, sia di ogni altra operazione finanziaria;

d) — atti di normalizzazione di società irregolari o di fatto avvenuti per oggetto qualsiasi attività economica.

La tassa di concessione governativa per la trascrizione nel Registro delle Società prevista dall'art. 51 del D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454 e i diritti di notariato previsti dalla tariffa annessa al decreto n. 65 in data 29 giugno 1951, con la maggiorazione di cui al decreto n. 159 in data 2 agosto 1955, sono ridotti ad un quarto relativamente agli atti di cui al precedente comma.

I predetti benefici sono concessi anche nel caso di nuovi conferimenti in numerari, beni o crediti o di nuove società che si propongono di rilevare attività industriali, agricole, edilizie o di trasporto già esistenti, allo scopo di ampliarle, rinnovarle, trasformarle o riattivarle.

Ove l'aumento del capitale delle imprese avvenga per utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione, l'imposta relativa è, in tal caso, del tre per cento dei saldi utilizzati e trasferiti a capitale.

Le obbligazioni e le azioni emesse dalle imprese previste dalla presente legge, nonché da società che si siano avvalse dei benefici di cui al presente articolo, escluse quelle che abbiano normalizzato la loro situazione e che svolgono attività economiche diverse da quelle industriali, agricole, edilizie o di trasporti, sono esenti dalla imposta di surrogazione del bollo e del registro a decorrere dalla data delle loro sottoscrizione, sempre che le azioni e le obbligazioni medesime risultino emesse in dipendenza di investimenti per apporti di nuovi capitali, anche somali.

Art. 15.

Garanzie per gli investimenti esteri.

Gli stranieri e i cittadini somali residenti all'estero che svolgono una attività economica in Somalia, godono dello stesso trattamento previsto a favore dei cittadini somali residenti in Somalia che esercitino la stessa attività.

Le imprese costituite, ampliate, rinnovate, riattivate o trasformate con capitali stranieri non possono avere un trattamento meno favorevole delle altre imprese nazionali esistenti in Somalia.

I beni delle imprese registrate ai sensi della presente legge sono esenti da provvedimenti di espropriazione — salvo casi di pubblica utilità —, nazionalizzazione o altra forma amministrativa di trasferimento forzato della proprietà.

I beni delle imprese stesse non sono soggetti a provvedimenti amministrativi di sequestro né a requisizione, salvo caso di guerra e per la durata della stessa secondo le norme internazionali vigenti in materia.

Art. 16.

Procedura di arbitrato.

Qualsiasi controversia tra il titolare di una impresa o di un investimento registrato ai sensi della presente legge, e il Governo della Somalia, relativa alla interpretazione o applicazione della presente legge, deve essere risolta, finché possibile, attraverso discussioni ed accordi fra l'interessato e il Comitato per gli investimenti esteri.

Se entro novanta giorni dalla data in cui una delle parti ha portato a conoscenza dell'altra l'oggetto della controversia non si è addivenuti ad una composizione, la questione deve essere sottoposta ad una procedura di arbitrato. Il collegio arbitrale, salvo diversi accordi tra le parti, è composto da un arbitro designato dal Governo della Somalia.

da un altro designato dall'interessato e da un terzo designato dai due primi o in difetto, dal Presidente della Corte di Giustizia della Somalia.

Il predetto collegio arbitrale ha altresì pieni poteri per definire tutte le questioni di procedura sulle quali le parti non riescano a mettersi d'accordo.

Art. 17.

Facilitazioni per il personale dipendente.

Il Comitato per gli investimenti esteri cura che le autorità preposte all'immigrazione facilitino la concessione dei nulla-osta e dei visti necessari per l'entrata e per la residenza in Somalia a favore del personale straniero impiegato nelle imprese registrate ai sensi della presente legge, nonché delle rispettive famiglie, a meno che non si tratti di persona o persone indesiderabili. Il personale straniero non qualificato non può, in nessun caso, superare il cinque per cento del personale somalo impiegato nell'impresa.

Lo stesso Comitato provvede a che venga consentito al predetto personale e alle rispettive famiglie l'accesso per motivi attinenti al proprio lavoro ai vari centri della Somalia, ad eccezione dei luoghi vietati dalla legge.

Il personale di che trattasi è autorizzato a trasferire liberamente nel paese di origine o di abituale residenza, sino al 50 per cento degli stipendi, salari, gratifiche e competenze a qualsiasi titolo conferitigli in Somalia dalla impresa da cui dipende. Il Comitato per gli investimenti esteri, con decisione motivata, può consentire il trasferimento di una quota maggiore, ma comunque non superiore al 75 per cento degli stipendi, salari, gratifiche o altre competenze corrisposte in Somalia agli interessati.

Le imprese registrate a norma della presente legge sono altresì autorizzate a trasferire liberamente all'estero, previa documentazione dell'avvenuto pagamento o dell'accreditamento negli appositi conti, le quote di oneri sociali in genere da essi dovuti all'estero a favore del personale impiegato in Somalia nella propria impresa.

Le imprese registrate in base alla presente legge devono impiegare, finché possibile, personale somalo e provvedere alla qualificazione e specializzazione di detto personale nell'ambito della rispettiva impresa. A richiesta del predetto Comitato le imprese stesse devono presentare un rapporto con il quale riferiscono circa i risultati ottenuti in questo campo.

Art. 18.

Obblighi di denuncia per operazioni

connesse agli investimenti esteri.

E' fatto obbligo alle Banche, ai Notai, ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Somalia, di comunicare alla Cassa per

la Circolazione Monetaria della Somalia le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la loro attività in Somalia sono tenute a comunicare alla Cassa anzidetta le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini somali residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Il Ministro per le Finanze, sentito il Comitato per gli investimenti esteri e senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, ha la facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto avente efficacia di titolo esecutivo, pene pecuniarie non inferiori a 1.500 somali e non superiori al triplo dell'importo delle somme investite.

La sanzione di cui al comma precedente ha carattere amministrativo e la riscossione ne è fatta con l'osservanza delle disposizioni per le riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

Contro le decisioni del Ministro è ammesso ricorso per legittimità e merito alla Corte di Giustizia.

Art. 19.

Modalità di trasferimento dei capitali ed utili.

Il trasferimento all'estero di capitali ed utili ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenti ai sensi dell'art. 10 della legge 8 dicembre 1956, n. 15.

A richiesta dell'interessato e previo parere del Ministro dell'Industria e Commercio, il Comitato per gli investimenti esteri può autorizzare la Cassa ad effettuare il trasferimento in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato all'avvenuto pagamento dell'imposta sui redditi e della relativa addizionale municipale.

L'interessato è ammesso, tuttavia, a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti ai competenti uffici finanziari idonee garanzie.

Art. 20.

Esclusione dall'applicazione della legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che effettuino investimenti in Somalia per ricerche minerarie, petrolifere e nucleari. A tali investimenti si applicano le particolari disposizioni contenute nei singoli accordi in atto oggi in Somalia o da concludere fra il Governo della Somalia e le singole società investitrici.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, altresì, alle imprese per l'esercizio del traffico aereo nell'interno della Somalia, a meno che non sia consentito da accordi internazionali, nonché a quel-

le svolgenti attività in settori per cui, al momento dell'approvazione della presente legge, il Governo della Somalia, in proprio o attraverso concessione, eserciti un monopolio, a meno che successivamente tale monopolio venga abrogato.

Art. 21.

Limiti alla revocabilità della registrazione.

La registrazione dei capitali esteri di cui alla presente legge è irrevocabile e costituisce la garanzia del Governo somalo all'investitore straniero che il suo investimento è soggetto alle norme stabilite dalla legge medesima.

La registrazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 12 può essere revocata, e conseguentemente l'investitore estero può perdere i diritti, privilegi e garanzie di cui alla presente legge, solo in uno dei seguenti casi:

a) — se l'impresa non ha iniziato la sua attività, nella ipotesi di creazione o riattivazione, o non ha provveduto all'ampliamento o alla trasformazione, entro un anno dalla data di autorizzazione, a meno che l'investitore non dimostri al Comitato per gli investimenti esteri che ciò è dovuto a causa di forza maggiore;

b) — se l'impresa cessa la sua attività per un periodo superiore ad un anno, salvo in caso di guerra o di emergenza nazionale;

c) — se l'impresa, escluse quelle a lavorazione a ciclo periodico, in un periodo di tre anni cessa, sia pure senza continuità, la sua attività per un tempo che complessivamente sia pari o superiore ad un anno, sempre salvo in caso di guerra o di emergenza nazionale;

d) — se l'impresa, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accertamento da parte dell'ufficio competente, non si attiene all'obbligo di impiegare personale non qualificato somalo nella misura prevista al primo comma dell'art. 17;

e) — se l'investitore rinuncia alla registrazione.

Art. 22.

Ammissione alle successive norme più favorevoli.

Nulla nella presente legge potrà precludere il godimento di norme più favorevoli di carattere generale che dovessero essere successivamente emanate.

Art. 23.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 18 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE

Mario Di Stefano

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N N

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.